

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2151

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, VISCARDI, FRACANZANI, RUSSO RAFFAELE, BIANCHINI, RIGHI, AGRUSTI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BIANCHI, BINETTI, BONSIGNORE, BORRUSO, BORTOLANI, BOTTA, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CILIBERTI, COLONI, CORSI, DUCE, FARACE, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FORMIGONI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GARAVAGLIA, GEI, GOTTARDO, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, LUSSETTI, MANFREDI, MARTUSCELLI, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PORTATADINO, PUMILIA, RABINO, RADI, REBULLA, ROJCH, RUSSO VINCENZO, SANGALLI, SANTONASTASO, SAVIO, SBARDELLA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VITI, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOPPI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 13 gennaio 1988

Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Di una legge quadro in materia di manifestazioni e di strutture fieristiche si avverte ormai da tempo l'esigenza.

Infatti, dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, che ha trasferito la materia delle fiere così come indicato dall'articolo 117 della Costituzione alle regioni, non vi è stato alcun intervento del legislatore nazionale teso all'emanazione di una legge cornice sulla materia tale da consentire alle regioni di operare i necessari interventi di propria competenza.

Di fatto, pur in assenza di una legislazione di indirizzo nazionale, circa la metà

delle regioni ha proceduto ugualmente a varare una normativa propria nella materia creando così una molteplicità e disparità di situazioni all'interno del settore fieristico.

A ciò si aggiunga lo stato di estrema proliferazione che caratterizza ormai la nascita di rassegne fieristiche su tutto il territorio nazionale e soprattutto l'elevato livello di dequalificazione con cui molte di esse si presentano agli operatori.

Nel 1987 il numero complessivo delle rassegne definibili « a carattere nazionale » si avvicinava alle 700 unità delle quali circa un quarto veniva classificato come « internazionale ». Bastano queste

poche cifre per constatare quale differenza regni tra il sistema fieristico italiano e i sistemi fieristici dei più avanzati paesi europei: in Francia, ad esempio, il corrispondente numero di rassegne si aggira sulle 250, in Germania non raggiunge le 200 unità.

Il primo problema che vuole risolvere la presente proposta di legge è la definizione di un « sistema » fieristico tale da rapportarsi adeguatamente alla elevata competitività internazionale che contraddistingue questo settore.

Si pone quindi oggi l'urgenza di ridefinire le condizioni per una riqualificazione complessiva del sistema, senza il quale i nostri operatori economici risulterebbero impoveriti di un fondamentale strumento di promozione delle nostre aziende e di interscambio commerciale delle produzioni.

È questa la linea verso cui si muove il disegno di legge che, se non altera traumaticamente la legislazione consolidatasi, tende tuttavia ad introdurre con gradualità nuovi criteri per l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere.

L'assenza di una normativa precisa a livello nazionale e gli interventi non coordinati delle regioni hanno determinato lo sviluppo smisurato delle rassegne gran parte delle quali, in forza di una elevata competitività territoriale, hanno di fatto pagato il prezzo di una marcata dequalificazione.

Proprio in considerazione di un costante e progressivo peggioramento dell'immagine complessiva del sistema fieristico anche il Governo ha predisposto una serie di finanziamenti tesi ad operare interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli enti fieristici, nonché a dotarli degli strumenti informatici necessari per operare sui più ampi mercati internazionali.

Dalla necessità di dare risposta ai temi evidenziati è nata l'attuale proposta di legge che all'articolo 1, dopo aver definito il campo di intervento della presente normativa, si richiama alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 per salva-

guardarne quelle parti non richiamate dalla presente proposta di legge.

All'articolo 2 si procede alla definizione della classificazione delle manifestazioni fieristiche specificando le caratteristiche delle esposizioni universali, delle fiere specializzate, delle mostre mercato e delle esposizioni ed al successivo articolo 3 si dichiara che il riconoscimento della qualifica e la concessione dell'autorizzazione alle manifestazioni competono allo Stato, per le manifestazioni internazionali e nazionali, ed alle regioni per le manifestazioni regionali e sub-regionali.

Con l'articolo 4 si richiama la normativa di carattere internazionale che regola le esposizioni universali e con l'articolo 5 si indicano i soggetti che possono essere titolari delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali.

Con l'articolo 6 si definisce la natura degli enti fieristici e le caratteristiche di cui debbono essere dotati per svolgere la loro attività. L'indicazione dell'ente pubblico economico appare la più idonea a soddisfare la necessità di organismi che operano sul mercato e che hanno come compito quello di erogare servizi agli operatori.

Con l'articolo 7 si disciplina il calendario delle manifestazioni fieristiche e si istituisce l'anagrafe delle manifestazioni. Ad una anagrafe nazionale corrispondono altrettante anagrafi regionali istituite dalle singole regioni e collegate a quella centrale.

L'articolo 8 istituisce il Comitato consultivo presso il Ministero dell'industria con il compito di formulare proposte circa la titolarità delle manifestazioni fieristiche e il riconoscimento della qualifica di internazionale e di nazionale da assegnare alle stesse.

In altri termini si delinea una sorta di sistema nazionale e internazionale e di un parallelo sistema regionale e locale; alla qualificazione del primo concorrerà in misura rilevante il comitato consultivo al quale competono, oltre alle proposte relative alla titolarità ed al riconoscimento della qualifica, anche indicazioni sul calendario.

Non v'è dubbio che la funzione di tale comitato risulterà oltremodo essenziale: da esso infatti dipenderà la selezione delle rassegne che andranno a costituire il sistema fieristico, nonché la validazione del loro livello qualitativo.

All'articolo 9 si istituisce un organismo ausiliario del Ministero dell'industria avente il compito di promuovere attività di studio, di consulenza e di assistenza attinenti alle strutture fieristiche.

Il Comitato consultivo e l'Organismo ausiliario, pur nella diversità delle funzioni, costituiscono infatti strumenti volti a dare efficienza e organicità al sistema fieristico in un contesto di coordinamento centrale assolutamente indispensabile a

promuovere una immagine unitaria del settore.

Essenziali, infine, le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 10 in forza delle quali saranno favoriti lavori di ammodernamento e ristrutturazione di quegli impianti che più contribuiscono ad ospitare rassegne qualificate sul piano internazionale ed a favorire l'acquisizione degli strumenti informatici.

Complessivamente la proposta di legge contiene pertanto una serie di norme che pur in una logica di essenzialità, avviano un concreto processo di riforma e di riformulazione del settore fieristico italiano secondo obiettivi unitari ben individuati e attivamente auspicati da tutti gli operatori del settore.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Definizione).

1. La presente legge disciplina il settore fieristico, in quanto settore di interesse pubblico attinente allo sviluppo economico e concerne le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, esposizioni e mostre comunque finalizzate alla presentazione, valorizzazione e diffusione di beni, opere, produzioni e servizi e fissa i principi fondamentali della materia così come indicato dall'articolo 117 della Costituzione.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, restano salve le disposizioni contenute in materia nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 2.

(Classificazione).

1. Le manifestazioni fieristiche si distinguono in:

- a) esposizioni universali;
- b) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e all'eventuale vendita del prodotto esposto;
- c) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione ed alla contrattazione, senza consegna immediata della merce, e con possibile accesso al pubblico solo in qualità di visitatore;

d) mostre mercato, limitate ad uno o più settori omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita e con consegna differita al termine della manifestazione;

e) esposizioni, aperte al pubblico, dirette a fini di promozione tecnica, scientifica, sociale e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

ART. 3.

(Riconoscimento).

1. Le manifestazioni fieristiche possono avere rilevanza internazionale, nazionale, regionale, provinciale o locale, a seconda del mercato cui si rivolgono, della provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento della qualifica e il rilascio dell'autorizzazione competono:

a) allo Stato, per le manifestazioni internazionali e nazionali;

b) alle regioni, per le manifestazioni regionali, provinciali e locali.

CAPO II

TIPOLOGIA

ART. 4.

(Esposizioni universali).

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi del 22 novembre 1928 e successive modificazioni come da ultimo previsto in sede di ratifica ed esecuzione del relativo protocollo, recante modifiche alla suddetta convenzione, dalla legge 3 giugno 1978, n. 314.

ART. 5.

(Manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali).

1. Il riconoscimento della titolarità delle manifestazioni fieristiche internazionali viene attribuito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del Comitato di cui all'articolo 8:

- a) agli enti fieristici;
- b) alle società di capitali costituite dalle associazioni imprenditoriali a carattere nazionale e alle società a partecipazione statale;
- c) agli organismi pubblici o di emanazione pubblica.

2. La titolarità delle manifestazioni fieristiche nazionali è attribuita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato agli stessi soggetti di cui al precedente comma, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8, sentito il parere della regione competente, che deve pervenire allo stesso Ministero entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta stessa.

3 L'esercizio delle manifestazioni deve essere annualmente autorizzato con le procedure di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le società di capitale di cui alla lettera b) e per gli organismi di emanazione pubblica e le aziende di cui alla lettera c) del comma 1, è obbligatoria la certificazione di bilancio.

5. Restano salve, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le competenze in materia di fiere attribuite dai singoli statuti.

ART. 6.

(Enti fieristici).

1. Gli enti fieristici sono enti costituiti per l'organizzazione delle fiere di cui alla presente legge.

2. Gli enti fieristici sono enti pubblici economici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, se hanno tra gli scopi statutari l'organizzazione di fiere internazionali.

3. Lo statuto degli enti fieristici deve contenere almeno:

a) la denominazione, la sede e lo scopo;

b) l'indicazione del patrimonio;

c) la disciplina degli organi di direzione, di amministrazione e quella dell'organo di controllo, che deve essere costituito da tre sindaci iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

4. L'ente fieristico non può essere istituito se non abbia acquisito la proprietà degli immobili e degli impianti necessari allo svolgimento delle attività fieristiche e se detti immobili non siano specificamente destinati e vincolati, negli strumenti urbanistici, a detta attività.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al presente articolo il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana direttive ed esercita la vigilanza sui bilanci consuntivi.

6. Con legge regionale possono essere istituiti enti fieristici che abbiano come scopo statutario l'organizzazione di fiere con qualifica non superiore a quella di nazionale. Ai predetti fini con legge regionale devono essere preliminarmente stabiliti i requisiti dei suddetti enti.

ART. 7.

*(Calendario ed anagrafe
delle manifestazioni fieristiche).*

1. Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e nazionale viene fissato con il calendario, approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui le manifestazioni si riferiscono.

2. Le regioni provvedono alla approvazione ed alla pubblicazione del calendario delle manifestazioni fieristiche da loro autorizzate, entro il 15 dicembre.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce l'anagrafe delle manifestazioni fieristiche avvalendosi per tale scopo dell'organismo previsto dall'articolo 9, al fine di raccogliere ed elaborare dati ed elementi di documentazione anche comparati per la migliore conoscenza del settore fieristico.

4. Analoghe anagrafi sono istituite presso le regioni, per le manifestazioni di propria competenza, collegate con l'anagrafe centrale istituita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO III STRUTTURE

ART. 8.

(Comitato consultivo).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto, un Comitato con il compito di formulare proposte circa:

a) l'attribuzione della titolarità di cui all'articolo 5;

b) il riconoscimento della qualifica di internazionale e di nazionale alle manifestazioni fieristiche;

2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, è composto da sei rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti degli enti fieristici italiani, da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero, dei beni culturali, delle parteci-

pazioni statali e da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e dell'Unioncamere. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. Il Comitato dovrà prevedere che nessuna manifestazione di carattere internazionale o nazionale si svolga contemporaneamente e comunque nell'arco dei sette giorni antecedenti o successivi ad una qualsiasi delle citate manifestazioni inerente allo stesso settore merceologico.

ART. 9.

(Organismo ausiliario).

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di promuovere attività di studio, di consulenza e di assistenza attinenti alle strutture fieristiche si avvale di un organismo tecnico da costituirsi nell'ambito dell'Unioncamere in collaborazione con l'Associazione degli enti fieristici italiani.

2. Le modalità di costituzione e le funzioni di detto organismo sono disciplinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 10.

(Agevolazioni finanziarie).

1. Agli enti fieristici — proprietari di impianti e strutture — che organizzano da almeno cinque anni fiere internazionali ed il cui fatturato derivi per almeno il 50 per cento da manifestazioni internazionali, è autorizzata la concessione di con-

tributi in conto capitale pari al 20 per cento delle spese ammissibili e di mutui agevolati, da parte di istituti di credito speciale autorizzati, per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento delle strutture fieristiche. Al predetto fine sono ammissibili alle agevolazioni finanziarie le spese per opere murarie, sistemazione degli spazi, adattamento dei padiglioni e degli uffici e stabili comunque utilizzati dagli enti fieristici, allacciamenti a sistemi informativi. I predetti finanziamenti, nel limite massimo di lire cento miliardi, hanno la durata massima di anni dieci, di cui tre di utilizzo e preammortamento; agli stessi si applica un tasso pari al 50 e 30 per cento di quello di riferimento stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro, rispettivamente per le aree del centro-nord e del Mezzogiorno. Le agevolazioni previste dal presente comma non sono cumulabili con altre agevolazioni statali o regionali. Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, nella concessione delle agevolazioni deve essere assicurata agli enti fieristici una quota non inferiore al 70 per cento delle somme disponibili indicate al successivo articolo 11.

2. La rimanente quota delle risorse è assegnata per un 30 per cento ai soggetti indicati alle lettere, *b)* e *c)* dell'articolo 5 e agli enti fieristici che non fruiscono delle agevolazioni sopra elencate purché siano proprietari degli impianti e delle strutture fieristiche o gestiscano impianti e strutture specificamente destinate e vincolate dagli strumenti urbanistici ad attività fieristiche.

3. La gestione delle agevolazioni previste al comma 1 è affidata al Comitato di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, integrato con due rappresentanti dell'industria privata e pubblica e da tre rappresentanti dell'Associazione enti fieristici italiani.

4. Con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni,

nonché i criteri generali, tecnici e funzionali per la realizzazione degli interventi, di cui al comma 1. Tali criteri devono assicurare l'economicità dei costi e rapidità degli interventi. I progetti presentati dagli enti fieristici devono rispondere a tali criteri e può essere previsto l'affidamento unitario della realizzazione con la formula « chiavi in mano ».

5. Gli enti fieristici per la realizzazione dei progetti relativi all'adeguamento e all'ammodernamento dei servizi e delle strutture fieristiche si avvalgono di una società a prevalente partecipazione statale.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. Per far fronte agli oneri indicati nella presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 480 miliardi ripartita in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1997. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dalle attività indicate all'articolo 7, comma 3, si fa fronte con uno stanziamento di 1 miliardo di lire per l'anno 1988 e di 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990 utilizzando parte delle somme sopraindicate.

ART. 12.

(Sanzioni).

1. Le manifestazioni debbono svolgersi in conformità all'autorizzazione.

2. In caso di svolgimento senza autorizzazione il prefetto, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, provvederà a fissare

un termine per la regolarizzazione. Qualora non si provveda entro il termine stabilito il prefetto ordinerà l'immediata chiusura della manifestazione.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla qualifica, ai settori merceologici, alla data di svolgimento ed all'inserimento nel calendario fieristico, si applica una sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 300 milioni.

ART. 13.

(Norma transitoria).

1. Gli enti, già riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica o altra norma, alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono tale riconoscimento.

2. Restano salve le manifestazioni approvate con legge regionale fino all'applicazione della normativa prevista dagli articoli 5 ed 8 della presente legge.